

Rapporto parziale 1

numero

7086 Rparz.1

data

8 marzo 2017

Dipartimento

DSS / DI / DECS / DT

Concerne

**della Commissione della legislazione
sul messaggio 15 aprile 2015 concernente l'approvazione della Legge
sulle misure restrittive della libertà dei minorenni nei centri educativi,
del Piano di utilizzazione cantonale e del contributo unico e massimo a
fondo perso di CHF 3'345'000.- per la realizzazione di un centro
educativo chiuso per minorenni**

I. INTRODUZIONE

Il disagio giovanile è sempre esistito, pur in varie forme e connotazioni a seconda dei periodi storici. La società moderna comporta indubbiamente numerosi vantaggi in termini di progresso, ma dall'altra parte ha radicalmente cambiato la struttura della società e stravolto il concetto di famiglia tradizionale. E nonostante la stragrande maggioranza dei giovani sia impegnata, non dia particolari problemi di ordine sociale e dimostri di avere un atteggiamento sostanzialmente integrato, proattivo e positivo nei confronti del futuro, non bisogna perdere di vista abbandonandoli quei giovani "in rottura" con famiglia e formazione, senza progetti e modelli esistenziali positivi. Giovani pertanto più a rischio di assumere comportamenti devianti. Le strategie per identificare, capire, prevenire, contrastare e curare i fenomeni di disagio necessitano di un costante aggiornamento e di nuovi strumenti.

Nel nostro Paese lo Stato ha il fondamentale compito di fornire risposte adeguate ed efficaci ai minorenni bisognosi di protezione, che necessitano di essere accompagnati nel loro percorso di crescita personale. In tal senso, l'ente pubblico è chiamato a predisporre interventi e strutture adeguate per il sostegno educativo e sociale dei giovani in difficoltà.

L'art. 310 cpv. 1 CC al proposito è chiaro: «*Quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità di protezione dei minori deve toglierlo alla custodia dei genitori o dei terzi presso cui egli si trova e ricoverarlo convenientemente*». In questi casi va valutato innanzitutto il collocamento presso famiglie affidatarie. In seconda istanza e per i casi più gravi subentra la possibilità di affidamento per un determinato periodo in centri educativi aperti o chiusi, gestiti dall'ente pubblico o da privati.

Esistono sul territorio cantonale centri educativi per l'infanzia, istituti per fanciulli, foyer come pure istituti per adolescenti, centri di pronta accoglienza e di osservazione, centri educativi terapeutici e centri diurni occupazionali. I cosiddetti CEM puntano prevalentemente sulla dimensione socio-educativa legata al percorso di crescita del singolo soggetto, confrontato con varie forme di disagio. Nel nostro Cantone il grado di occupazione di queste strutture aperte è oggi vicino al 100%.

Non esistono invece strutture chiuse, destinate ai giovani che non possono piú stare con le loro famiglie e che non possono nemmeno essere collocati in un centro aperto o presso famiglie affidatarie, poiché si oppongono ad ogni tentativo di stabilire delle regole e ad ogni proposta di collaborazione, rifiutando con forza qualsiasi proposta di intervento educativo concordato e spesso hanno comportamenti devianti e violenti. Non esiste inoltre una struttura destinata all'esecuzione di misure disciplinari e pene di breve durata per minorenni. Il sentimento che in Ticino sia necessaria la creazione di una struttura volta alla pronta accoglienza di giovani che mostrano forme di disagio acute, alle misure disciplinari e all'espiazione delle pene, quale tassello fondamentale nella presa a carico dei giovani problematici è da tempo vivo tra numerosi addetti ai lavori, in parte della popolazione e fatta proprio da una parte del mondo politico.

Ad esempio nel rapporto reso nel 2008 dal gruppo di lavoro *Giovani, violenza ed educazione*¹, istituito dal Consiglio di Stato nel 2006, veniva inserita quale misura urgente la creazione di un centro di contenimento per casi di giovani fortemente problematici. A inizio 2009 è stato consegnato dal Dipartimento della sanità e della socialità uno studio di fattibilità per la realizzazione di una struttura di pronta accoglienza e per l'osservazione di adolescenti in situazione di crisi. Questo studio concludeva ritenendo auspicabile la realizzazione di una nuova struttura educativa per adolescenti di età compresa tra i 12 e i 18 anni in situazione di grave crisi. Una simile struttura è stata definita "*una tessera fondamentale di un mosaico piú ampio, dove vanno ben calibrate e riaggustate le complementarità e le collaborazioni fra tutti gli attori istituzionalmente in campo, in funzione di creare una rete ben concertata d'interventi efficaci all'interno di un quadro di coerenza*"². Quindi non una prigione, bensì un istituto di recupero educativo chiuso adibito alla gestione dei giovani che non si lasciano coinvolgere in nessun'altra proposta educativa e che mettono a rischio l'incolumità propria e/o di terzi.

Il tema della delinquenza giovanile è anche stato oggetto di numerosi atti parlamentari, che toccano i numerosi aspetti ad essa connessi. Sulla creazione di un centro educativo giovanile chiuso, si concentrano in particolare due atti:

- la mozione "*Realizzazione di un centro di esecuzione delle pene privative della libertà per minori*", presentata il 2 giugno 2009 dal gruppo PLRT (primi firmatari Maristella Polli, Giorgio Galusero e Ivan Belloni);
- l'iniziativa popolare costituzionale depositata il 10 maggio 2010 dai Giovani liberali radicali ticinesi denominata "*Le pacche sulle spalle non bastano*", chiedente l'istituzione di almeno una struttura pubblica per la detenzione preventiva, le pene di privazione della libertà e le misure protettive stazionarie per minori, raccogliendo oltre 12mila firme.

Nel 2015, in concomitanza con il licenziamento del presente Messaggio, la necessità di creare un centro di contenimento chiuso è stata ancora ribadita dalla Camera di protezione del Tribunale di appello, dalla Magistratura dei minorenni e dall'Ufficio dell'aiuto e della protezione.

¹ Il gruppo di lavoro era coordinato dal procuratore pubblico Antonio Perugini ed era composto da Franco Lazzarotto (rapp. della scuola), Marco Galli (rapp. del DSS), Pierluigi Vaerini (rapp. della Polizia cantonale) e dal magistrato dei minorenni Reto Medici. È poi stato completato con rappresentanti delle città e delle associazioni giovanili, quali Ivano Beltraminelli (Bellinzona), Myriam Caranzano-Maitre (Forum per la promozione della salute nella scuola), Claudio Chiapparino (Lugano), Luca Guastalla e Stefano Lappe (Consiglio Cantonale dei Giovani), Sabrina Melchionda (Associazione ticinese dei giornalisti), Andrea Ronchetti (Locarno) e l'avv. Alessia Paglia (ai tempi capo Ufficio di vigilanza sulle tutele).

² Cfr. studio di fattibilità del DSS sulla realizzazione di una struttura di pronta accoglienza e osservazione per adolescenti in situazione di crisi (pag. 33).

Ma, come verrà illustrato di seguito, il presente rapporto non si chinerà sul centro educativo chiuso, bensì si limita all'approvazione della nuova Legge sulle misure restrittive della libertà dei minorenni nei centri educativi. Per questa ragione viene definito rapporto parziale. L'eventuale realizzazione del centro chiuso è una questione che al momento resta aperta, per le ragioni esposte nei capitoli da IV a VI.

II. IL MESSAGGIO N. 7086 DEL CONSIGLIO DI STATO

1. Premessa

Il 15 aprile 2015 il Consiglio di Stato ha sottoposto al Gran Consiglio il Messaggio che qui ci occupa. Dopo una breve premessa introduttiva sul fenomeno del disagio giovanile su misure e azioni messe in atto dal Cantone per combatterlo (pag. 1-2), sull'offerta di strutture e servizi esistenti sul nostro territorio (pag. 5-8), il Messaggio indica il centro chiuso quale elemento mancante, in grado di completare una situazione giudicata insoddisfacente e che costringe a oggi il Cantone a far capo a strutture fuori Cantone, con tutte le conseguenze negative che ciò può comportare. Da pag. 9 a pag. 30 il Messaggio si dedica infine alla presentazione del previsto progetto, sostanziando tutti gli aspetti rilevanti dal profilo tecnico, pratico, finanziario e logistico.

Il Centro educativo chiuso per minorenni (CECM) dovrebbe essere realizzato ad Arbedo, dove è stato individuato un fondo di proprietà del Comune ubicato in zona residenziale, con buona accessibilità viaria e ferroviaria. La gestione della struttura verrebbe affidata alla Fondazione Vanoni, un ente privato di pubblica utilità senza scopo di lucro, con il quale il Cantone stipulerebbe un contratto di prestazione (come già prassi con tutti i centri educativi esistenti in Ticino) e al quale metterebbe a disposizione il terreno di Arbedo in regime di concessione secondo i disposti della Legge sul demanio. Inoltre, non secondario per la popolazione residente e per gli stessi giovani, il nuovo Centro trarrebbe ispirazione da istituti simili già esistenti in Svizzera che non hanno affatto l'aspetto di un carcere e che pur rispettando tutte le norme di sicurezza, non si discostano da altri edifici pubblici destinati ad esempio alla formazione. A titolo di esempio, si pensi al Centro Time Out di Friburgo³.

Il CECM è idealmente pensato per la presa a carico dei giovani in difficoltà, con età compresa tra 12 e 18 anni, con un disagio sociale talmente importante da non poter restare presso le proprie famiglie, almeno per un certo periodo, ma nemmeno in strutture aperte o presso famiglie affidatarie.

Sulla base dello studio di fattibilità risalente al 2009, è stato calcolato che il CECM dovrebbe prevedere 10 posti letto, di cui:

- 8 posti destinati alla pronta accoglienza e all'osservazione per un periodo lungo al massimo 3 mesi dei giovani che non possono essere gestiti nelle strutture aperte,
- 1 posto per l'esecuzione delle misure disciplinari restrittive nei confronti dei minorenni che si trovano nei CEM;
- 1 posto per l'esecuzione di pene di breve durata (massimo 14 giorni), oggi non applicate per mancanza di spazi idonei. Lo scopo della struttura è comunque essenzialmente educativo, non punitivo. Per le pene detentive di lunga durata si continuerà invece a far capo a strutture fuori Cantone.

³ www.ffj.ch/time-out.

L'allestimento del Messaggio che ci occupa ha visto coinvolti ben 4 dipartimenti (DSS, DI, DECS e DT), oltre alla partecipazione della Magistratura dei Minorenni e della Fondazione Vanoni ed è composto da 3 elementi determinanti per la realizzazione di un centro educativo chiuso per minorenni (CECM), segnatamente:

- l'adozione della Legge sulle misure restrittive della libertà dei minorenni nei centri educativi (LMRL);
- l'approvazione di un Piano di utilizzazione cantonale (PUC-CEM);
- la richiesta dei mezzi finanziari necessari per la realizzazione della struttura.

2. La Legge sulle misure restrittive della libertà dei minorenni nei centri educativi (LMRL)

La possibilità di collocare minorenni presso una struttura quale misura di protezione o privativa della libertà è prevista secondo condizioni che si trovano nel Codice civile svizzero (CC) e nella Legge federale sul diritto penale minorile (DPMIn).

All'interno delle strutture (siano esse aperte o chiuse) può però sorgere la necessità di ordinare misure che vanno a limitare la libertà di movimento del minorenne, misure che devono essere supportate da specifica base legale di natura formale, trattandosi di limitazione di diritti fondamentali. Oggi questa base legale manca: viviamo in un regime in cui le misure restrittive della libertà dei minorenni adottate all'interno dei CEM non sono sorrette da sufficiente base legale di natura formale.

Occorre dunque adottare una legge, atta a disciplinare la decisione e l'esecuzione di misure di restrizione della libertà personale dei minorenni e che si applichi ai giovani affidati (ex art. 310 CC), collocati (ex art. 5, 9 e 15 DPMIn) o detenuti (ex art. 25 DPMIn) in un centro educativo. Per raggiungere tale scopo il Consiglio di Stato propone l'adozione della nuova *Legge cantonale sulle misure restrittive della libertà dei minorenni nei centri educativi (LMRL)*.

La citata lacuna legislativa è emersa già a partire dal 2008 e concerneva diversi Cantoni, oltre allo stesso Ticino. Occorre quindi colmarla indipendentemente dalla creazione del CECM, poiché si applicherebbe a tutte le restrizioni delle libertà pronunciate all'interno dei CEM già oggi presenti sul territorio. Occorre infatti sottolineare che l'assenza di sufficiente base legale di fronte a misure limitative della libertà di movimento del minorenne, potrebbe portare alla commissione del reato di sequestro di persona, giusta l'art. 183 CP.

Il disegno di legge annesso al Messaggio è composto da 22 articoli e lo scopo della nuova legge vuole essere quello di disciplinare la decisione e l'esecuzione di misure di restrizione della libertà personale dei minorenni nel quadro di un affidamento o di un collocamento in centro educativo, sia per motivi prettamente civili, che penali (art. 1). Le misure che possono essere adottate all'interno di un centro, secondo il principio di sussidiarietà (art. 4), sono le seguenti:

- le sanzioni disciplinari, ovvero misure ordinate in seguito ad un'infrazione disciplinare allo scopo di mantenere l'ordine all'interno della struttura, rafforzare la responsabilità e l'integrazione dei minorenni (art. 6-11);
- le misure di sicurezza e le misure di contenzione (art. 12-16), ordinate allo scopo di proteggere i minorenni, il personale e la collettività.

Va detto che già oggi misure vengono adottate nei singoli CEM sulla base di regolamenti interni. Manca quindi una base legale formale, come invece sarebbe richiesto per rispetto al principio di legalità, fondamentale caposaldo quando si tratta di misure che limitano le libertà fondamentali.

3. L'approvazione del Piano di utilizzazione cantonale (PUC-CECM)

Considerato l'interesse cantonale dell'oggetto che si intende realizzare, nonostante il fondo su cui dovrebbe sorgere il futuro CECM sia interamente ubicato nel Comune di Arbedo-Castione, il Consiglio di Stato ha ritenuto di dover allestire un PUC, permettendo così il dibattito in Gran Consiglio anche sugli aspetti di natura pianificatoria e conferendo al Cantone il ruolo di ente preposto alla pianificazione territoriale operativa.

Questo modo di procedere dovrebbe aver ottenuto il benessere anche del Comune e della popolazione, dato che nel periodo di deposito del PUC-CECM (dall'11 febbraio al 12 marzo 2015), non sono pervenute osservazioni.

4. La richiesta dei mezzi finanziari necessari per la realizzazione della struttura

Gli aspetti finanziari connessi alla realizzazione del CECM sono stati ben esposti dal Messaggio in oggetto alle pag. 27 e 28. In sintesi, il Consiglio di Stato chiede al Gran Consiglio di approvare un contributo unico e massimo a fondo perso pari a CHF 3'345'000.-- a favore della fondazione Vanoni per lo sviluppo del concetto pedagogico, la progettazione e la realizzazione del CECM, così suddivisi:

- CHF 3'220'000.-- quale contributo cantonale per la realizzazione del centro (pari al 50% delle spese di investimento riconosciute);
- CHF 125'000.-- per lo sviluppo del concetto pedagogico, necessario per ottenere il riconoscimento federale e cantonale della struttura e per la consulenza giuridica nell'ambito dell'applicazione della Legge sulle commesse pubbliche e tutte le spese di avvio della gestione.

Per essere precisi, il credito per la realizzazione del progetto è subordinato all'approvazione da parte della Confederazione del concetto pedagogico alla base dello stesso e quindi al sussidiamento dell'opera da parte della Confederazione. In caso contrario, verosimilmente il CECM non vedrebbe la luce. In effetti, il costo complessivo per la creazione del CECM è previsto essere di CHF 6'440'000.-- (importo già comprensivo di una riserva del 20%), di cui CHF 2'254'000.-- (quindi quasi la metà) a carico della Confederazione. CHF 966'000.-- saranno invece a carico della Fondazione che si occuperà del CECM.

I costi di gestione corrente legati al CECM sono attualmente stimati in circa CHF 2'500'000.-- annui, di cui una parte supportata dalla Confederazione, ma va considerata anche la minor spesa che si avrebbe, dato che la realizzazione del CECM porterebbe ad una diminuzione dei collocamenti fuori Cantone e in Italia.

Alle pagg. 29-30 del Messaggio sono poi riassunte le relazioni del progetto con in oggetto le Linee direttive e il relativo Piano finanziario.

III. I LAVORI COMMISSIONALI

Il Messaggio n. 7086 è stato formalmente attribuito alla Commissione della legislazione durante la seduta costitutiva del 18 maggio 2015.

Il 7 ottobre 2015 la Commissione della legislazione ha ricevuto in audizione i Consiglieri di Stato Norman Gobbi e Paolo Beltraminelli, oltre al Magistrato dei minorenni Reto Medici e Giorgio Battaglioni, allora Direttore della Divisione della giustizia, Claudio Blotti, allora Direttore della Divisione dell'azione sociale e delle famiglie, e Sabina Beffa, capo Ufficio dell'aiuto e della protezione.

Durante l'audizione è stata ribadita da parte di tutti gli interlocutori la necessità di creare un centro chiuso, capace di colmare una lacuna che può portare purtroppo anche ad intervenire tardi o in modo sbagliato. Alla luce di esempi concreti, gli interlocutori della Commissione hanno evidenziato come vi siano da un lato giovani che non possono essere collocati in una struttura aperta a causa di gravi problemi comportamentali (non per forza psichiatrici), ma che la ricerca di un posto chiuso non è sempre semplice: può volerci tempo, ciò che non è un bene per il minorenne coinvolto, possono poi esserci problemi linguistici con la collocazione in Svizzera interna. Invece, il collocamento dovrebbe avvenire con tempistiche che siano le più brevi possibili, onde evitare l'ulteriore aggravarsi di situazioni in cui i giovani stanno mettendo a rischio l'incolumità propria e quella degli altri. Inoltre un centro in Ticino permetterebbe anche alle autorità ticinesi coinvolte di seguire meglio i casi, mantenendo frequenti i contatti tra la struttura e i servizi presenti sul territorio.

In questa occasione è stata ribadita anche la necessità di adottare la Legge sulle misure restrittive della libertà dei minorenni nei centri educativi, per colmare la lacuna legislativa di cui si è detto sopra.

IV. IL PARERE DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE E DELLE FINANZE

Nell'ambito dell'analisi del Messaggio che qui ci occupa, la Commissione della gestione e delle finanze (CGF) è stata incaricata a redigere un proprio parere in merito agli aspetti finanziari dello stesso. Questa ha incaricato il deputato Nicola Pini di redigere il preavviso, che è poi stato sottoscritto dai commissari il 2 febbraio 2016 ed è annesso al presente rapporto (*Allegato I*).

I colleghi della CGF concordano sull'importanza del CECM quale elemento volto al completamento dei servizi e delle strutture socio educative del nostro Cantone, quale aiuto e sostegno per la reintegrazione dei giovani in difficoltà e ne sostengono la realizzazione.

La CGF conclude invitando ad approvare nel principio l'investimento per la realizzazione del CECM ma - alla luce anche della richiesta postulata dall'Ufficio federale di giustizia (UFG) di chiedere un aggiornamento dell'analisi del fabbisogno effettuata nel 2009 - chiede di vincolare l'investimento di CHF 125'000.-- destinati all'elaborazione del concetto pedagogico alla conferma di tale fabbisogno (ovvero alle risultanze dell'aggiornamento dello studio del 2009), rinviando invece la decisione in merito al resto del credito all'approvazione dello stesso concetto pedagogico da parte dell'UFG.

V. ATTUALIZZAZIONE DELL'ANALISI DEL BISOGNO PER LA PRONTA ACCOGLIENZA E L'OSSERVAZIONE

Il CECM era inizialmente stato pensato unicamente come centro chiuso di pronta accoglienza e di osservazione per minorenni di età compresa tra i 12 e i 18 anni. Le ulteriori prestazioni (misure disciplinari ed esecuzione di pene privative della libertà di breve durata) sono state aggiunte in seguito.

Prima di procedere all'allestimento del concetto vero e proprio, il DSS ha però effettuato uno studio di fattibilità, nell'ambito del quale si è sono stati svolti rilevamenti volti ad analizzare il fabbisogno della struttura, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, coinvolgendo tutte le autorità ed i servizi potenzialmente coinvolti nel settore (magistratura, servizi preposti al collocamento dei minorenni, strutture di accoglienza e clinica psichiatrica cantonale). Dalle ricerche (dati 2006-2007) sono risultati essere in media 150 all'anno i giovani in crisi, di cui per 120 la soluzione adottata non era idonea. Fra questi 55 avrebbero avuto bisogno di un centro chiuso. Per 31 giovani però l'esigenza era quella di una struttura a prevalenza clinico-terapeutica, che al momento dello studio di fattibilità in Ticino non esisteva. Dal 2013 c'è però la comunità terapeutica per adolescenti Arco a Riva San Vitale, dotata di 7 posti e in grado quindi di coprire una parte di fabbisogno.

Tra il 2012 e il 2015 il progetto del CECM è stato presentato all'UFG ben 6 volte, in occasione di incontri intercantonali con i gestori di strutture chiuse. Per la prima volta nel mese di settembre del 2015 l'UFG ha comunicato la necessità di aggiornare lo studio del fabbisogno prima di poter prendere posizione in merito ad eventuale finanziamento del progetto.

Al momento di tale comunicazione, il Messaggio in oggetto era già pendente in Commissione della legislazione e, avendo il Consiglio di Stato comunque a più riprese ribadito che il CECM non si ha a realizzare qualora dovesse venire meno il co-finanziamento federale, sulla base anche del parere della CFG, si è deciso coerentemente di attendere l'aggiornamento del fabbisogno per quanto riguarda i posti previsti per la pronta accoglienza e l'osservazione, prima di proseguire con i lavori di approfondimento. In questo senso, il Consiglio di Stato ha conferito mandato alla SUPSI nella Primavera del 2016.

Da informazioni assunte presso i competenti servizi si è preso atto del fatto che la procedura sta seguendo il suo corso e che la presentazione del rapporto finale è prevista nei prossimi mesi.

VI. CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI

La Commissione della legislazione ha preso atto del fatto che il Consiglio di Stato ha a più riprese ribadito che la realizzazione del CECM è subordinata alla concessione di un contributo da parte della Confederazione, ciò che a sua volta è condizionato dall'approvazione del concetto pedagogico da parte dell'UFG.

Pertanto prima di entrare nel merito riguardo ad un'eventuale approvazione del centro, occorre attendere l'aggiornamento dell'analisi. Inoltre un ulteriore approfondimento (e quindi l'eventuale approvazione del credito e del PUC-CECM) potrà essere svolto solo in un secondo tempo e solo qualora l'UFG dovesse approvare il concetto pedagogico.

Esula invece dal discorso di cui sopra e per le ragioni di seguito esposte, l'approvazione della nuova Legge sulle misure restrittive della libertà dei minorenni nei centri educativi (LMRL). Infatti si è già detto che la necessità di adottare la citata normativa nasce dalla necessità di regolare una situazione esistente e priva di sufficiente base legale.

VII. LA NUOVA LEGGE SULLE MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ DEI MINORENNI NEI CENTRI EDUCATIVI (LMRL)

a. Quadro legale attuale insufficiente

Ogni collocamento all'interno di una struttura costituisce una restrizione dei diritti fondamentali del minorenne toccato, in particolare in relazione alla sua libertà di movimento. Da questo punto di vista, la legislazione svizzera è completa: vi sono infatti sufficienti basi legali civili e penali nella legislazione federale e cantonale che regolano il collocamento di minorenni presso un centro educativo. All'interno della struttura può però sorgere la necessità di ordinare delle restrizioni, sanzioni, misure disciplinari che vanno anch'esse a limitare la libertà di movimento del minore. Ogni limitazione della libertà personale di una persona deve essere supportata da specifica base legale ed è ammessa se necessaria ed adeguata.

Ad esclusione dell'art. 16 DPMIn, il diritto federale non prevede ulteriori disposizioni che regolano l'esecuzione di un collocamento di un minorenne in una struttura, sia essa aperta oppure chiusa. Nemmeno si trovano disposizioni che regolano le misure disciplinari che possono essere inflitte ai giovani durante il collocamento. Ciò a differenza del diritto penale degli adulti, dove l'art. 91 CP regola le sanzioni disciplinari che possono subire i detenuti i collocati che contravvengono colpevolmente alle prescrizioni dell'esecuzione penale o al piano d'azione.

Del resto la competenza dei Cantoni in materia è pacifica giusta l'art. 123 Cost. fed., secondo il quale in ambito minorile la Confederazione ha la competenza di emettere norme di diritto penale materiale e procedura penale, mentre l'esecuzione del collocamento all'interno delle strutture resta di competenza dei Cantoni. Nel corso degli anni i Cantoni si sono organizzati sottoscrivendo concordati che racchiudono alcuni principi e regole base fissati in materia da normative internazionali, che però non sono sufficienti per regolare l'esecuzione delle misure nei confronti di minorenni.

Fino a pochi anni fa però nessun Cantone era dotato di sufficiente base legale nel senso sopra descritto. Si è detto che la lacuna legislativa è stata denunciata dall'allora Consigliera federale Eveline Widmer Schlumpf, con una missiva indirizzata ai governi cantonali nel gennaio 2008 chiedente l'adozione di base legale in senso formale per la regolamentazione delle misure disciplinari e di sicurezza nei confronti di minorenni collocati.

Anche la Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT), nel proprio rapporto di attività 2014-2015, ha sottolineato la necessità di colmare le lacune legislative relative all'esecuzione delle misure pronunciate in applicazione del diritto civile e penale dei minori, criticando anche l'assenza di procedure formali e decisioni scritte concernenti le sanzioni pedagogiche e denunciando la necessità di migliorare la situazione.

Ciò alla luce anche di un parere commissionato dalla citata Commissione a giuristi esperti del settore⁴, che evidenzia l'assenza di uniformità in materia nei vari Cantoni svizzeri, oltre alla povertà legislativa delle norme emesse in materia in alcuni Cantoni (Basilea, Zurigo, Argovia) rispetto ad altri (Berna, Ginevra, Vallese). Va detto che in ogni caso nonostante le lacune legislative, fortunatamente la CNPT non ha riscontrato particolari problemi nelle strutture svizzere, concludendo per una visione globale tutto sommato positiva in merito ai trattamenti riservati ai minorenni nei siti visitati.

Nell'ambito dei propri lavori, la Commissione della legislazione ha chiesto alcuni approfondimenti al Consiglio di Stato, volti in particolare a conoscere le normative definite in altri Cantoni che regolano i provvedimenti disciplinari e limitativi della libertà di movimento all'interno di istituti per minorenni a carattere penale e/o civile.

Ad oggi solo il Canton Berna si è dotato di un'unica legge in senso formale⁵, mentre i Cantoni latini hanno integrato nelle proprie legislazioni cantonali il Regolamento concordatario del 31 ottobre 2013 sul diritto disciplinare applicabile alle persone detenute penalmente o collocate in uno stabilimento chiuso per minorenni⁶. Questo regolamento è stato decretato dalla Conferenza del Concordato sull'esecuzione della detenzione penale delle persone minorenni nei Cantoni romandi e si applica parzialmente anche in Ticino.

Altri Cantoni hanno preferito trasferire i concetti generali contenuti nei concordati intercantonali e nelle normative internazionali all'intero della propria legislazione, aggiornando singole leggi già in vigore e/o emanando regolamenti

In Ticino attualmente per le sanzioni disciplinari valgono le disposizioni stabilite dal Regolamento concordatario, il cui campo di applicazione è però limitato ai minorenni detenuti penalmente o collocati per questioni penali in uno stabilimento chiuso, ciò che però in Ticino ad oggi non esiste. Le possibili sanzioni disciplinari adottate nei confronti di minorenni che si trovano in centri educativi aperti sono regolate solo in regolamenti interni e non sono quindi sorrette da alcuna sufficiente base legale. La lacuna legislativa è dunque evidente.

b. Il modello bernese

Si è detto che il Canton Berna è al momento l'unico che si è dotato di una legge che regola in modo chiaro in un unico testo sia la legittimazione delle misure di limitazione della libertà all'interno di strutture per minorenni collocati in ambito penale, sia in seno a delle misure di protezione del minorenne in ambito civile.

La Legge del Canton Berna è composta da 27 articoli e suddivide le misure che possono essere ordinate all'interno di determinate strutture in sanzioni disciplinari, misure di sicurezza e mezzi di contenzione. Condizione principe per l'emanazione di una sanzione disciplinare è l'esistenza di un'infrazione disciplinare, come ad esempio l'uso della violenza fisica, psichica, sessuale, il commercio di alcool o di stupefacenti, oppure anche il possesso di oggetti non autorizzati. Le sanzioni, le misure di sicurezza e i mezzi coercitivi vengono ordinati dalla direzione dell'istituto e motivati per iscritto, dopo aver garantito alla persona toccata il rispetto del suo diritto ad essere sentita e consentendo in seguito a questa la facoltà di ricorrere contro la decisione stessa.

⁴ *Die Rechtsstellung von zivil- und jugendstrafrechtlich platzierten Minderjährigen: Gesetzliche Grundlagen und Problemfelder bei der gemeinsamen Unterbringung*, rapporto allestito il 15.05.2015 dalla dr. iur. Regula Gerber Jenni (Berna) e dall'avv. Stefan Blum (Winterthur) per la Commissione nazionale per la prevenzione della tortura.

⁵ *Gesetz über freiheitsbeschränkende Massnahmen im Vollzug von Jugendstrafen und –massnahmen und in der stationären Jugendhilfe des Kantons Bern* (FMJG; 341.13).

⁶ RL 4.2.1.1.15.

c. La Legge ticinese

Di principio la nuova Legge sulle misure restrittive della libertà dei minorenni nei centri educativi proposta dal Consiglio di Stato è largamente ispirata alla legge del Canton Berna. Al pari di questo Cantone, il Consiglio di Stato del Canton Ticino ha preferito emanare una legge ad hoc piuttosto che inserire singole disposizioni all'interno di differenti leggi o regolamenti cantonali, con il rischio di creare confusione e difficoltà agli interessati.

La Legge sulle misure restrittive della libertà dei minorenni nei centri educativi, oltre a colmare una lacuna legislativa, porta chiarezza ed introduce alcuni concetti chiari:

- si applica ai minorenni collocati nei centri educativi a seguito di una misura di protezione giusta l'art. 310 CC, giusta gli art. 5, 9 e 15 DPMIn o in stato di privazione della libertà ex art. 25 DPMIn. Con essa non si vuole dunque regolare solo il collocamento presso una futura ed eventuale struttura chiusa ed i provvedimenti al suo interno, ma si vuole legiferare soprattutto sulle restrizioni delle libertà all'interno delle strutture per minorenni già presenti sul territorio;
- legalizza gli interventi all'interno dei centri educativi e porta equità e procedura unica, dato che si applica a tutti gli istituti, in particolare introducendo definizioni e regole procedurali da rispettare in caso di necessità di limitare la libertà di un minore per il tramite di sanzioni disciplinari, misure di sicurezza o misure di contenzione;
- divide le misure in tre categorie: controlli e ispezioni (art. 12-13), misure di sicurezza quali il ritiro di oggetti, il divieto di stare nei locali comuni, la restrizione dei contatti con l'esterno, l'apertura della corrispondenza e la consegna restrittiva in camera (art. 14) e le misure di contenzione, che potrebbero essere adottate unicamente nell'eventuale centro chiuso (art. 15);
- prevede la necessità della forma scritta della decisione, dell'obbligo di motivazione, del rispetto del diritto di essere sentito e il diritto di ricorso della persona toccata dalla decisione;
- introduce l'obbligo per i centri di tenere un registro (art. 18) e di allestire un rapporto scritto a motivazione dei provvedimenti presi nei confronti degli utenti;
- chiede che i regolamenti interni dei singoli centri vengano adeguati rispetto alla novella legislativa.

d. Considerazioni commissionali ed emendamenti alla LMRL

La Commissione della legislazione si è chinata sulla legge proposta dal Consiglio di Stato, confrontandola in particolare con il modello bernese e con la legislazione di ordine superiore, condividendo quanto proposto. In particolare l'attenzione va posta ai seguenti aspetti:

- giusta l'art. 70 delle regole delle Nazioni Unite per la protezione dei minori privati della loro libertà, adottate dall'assemblea generale con risoluzione 45/113 del 14 dicembre 1990, quando si tratta di impartire misure privative della libertà a minorenni, vige l'obbligo di documentare e di redigere un chiaro rapporto⁷. Questo principio è concretizzato all'art. 18 LMRL, secondo il quale le direzioni delle strutture devono tenere un registro delle misure con determinati e precisi contenuti;

⁷ *No juvenile should be disciplinarily sanctioned except in strict accordance with the terms of the law and regulations in force. No juvenile should be sanctioned unless he or she has been informed of the alleged infraction in a manner appropriate to the full understanding of the juvenile, and given a proper opportunity of presenting his or her defence, including the right of appeal to a competent impartial authority. Complete records should be kept of all disciplinary proceedings.*

- partendo dal presupposto che un comportamento contrario alle regole comuni costituisca un'infrazione solo qualora rappresenti un pericolo per l'ordine all'interno della struttura e per i suoi occupanti, la proposta di legge si propone di regolamentare le condizioni e le conseguenze di eventuali sanzioni a carattere invasivo e limitativo della libertà, lasciando invece più libertà ai centri di regolare nei rispettivi regolamenti ciò che riguarda i provvedimenti di natura educativa e psicologica, come ad esempio avvertimenti scritti, consegna in camera, consegna di eventuali apparecchi elettronici;
- l'art. 15 del progetto di legge riguarda esclusivamente l'eventuale centro educativo chiuso, ovvero l'unico luogo in cui potrebbe essere necessario ricorrere a misure di contenzione restrittive della libertà di movimento, quali ad esempio la chiusura in camera o le cinghie al letto (cfr. Messaggio, pag. 21-22). In ossequio rispetto alla legislazione superiore e al pari dell'art. 383 CC – che riguarda la restrizione della libertà di movimento in caso di soggiorno in case di cura da parte di adulti – vale il principio del carattere sussidiario e proporzionale delle misure. In particolare occorre sempre applicare la misura meno incisiva possibile per risolvere la situazione.

Analizzata a fondo la proposta legislativa, la Commissione della legislazione propone però i seguenti emendamenti:

1. Sanzioni disciplinari (art. 7 LRLM)

L'art. 7 LRLM descrive quelle che sono le possibili sanzioni disciplinari che possono essere adottate in caso di infrazioni giusta l'art. 6 LRLM. Considerato che al momento e per le ragioni di cui è detto, non si può ancora stabilire se il centro chiuso vedrà effettivamente la luce, la Commissione della legislazione ritiene opportuno stralciare dalla legge le sanzioni che si applicherebbero solo all'interno di quest'ultimo, lasciando unicamente quelle che riguardano anche i centri aperti. Le altre misure potranno essere riprese in un secondo momento, tramite una nuova modifica legislativa. Si tratta in particolare della consegna in camera, semplice o restrittiva. D'altra parte la Commissione ritiene invece opportuno inserire innanzitutto l'ammonimento scritto nell'elenco delle possibili sanzioni, come risulta ad esempio nella Legge del Canton Berna.

Si propone dunque di modificare l'art. 7 LRLM come segue:

¹Le sanzioni disciplinari sono:

- a) l'ammonimento scritto;
- b) la restrizione del diritto di partecipare ad attività del tempo libero da un minimo di tre giorni e per un massimo di trenta giorni;
- c) la sospensione o restrizione del congedo, da un minimo di tre giorni e per al massimo sessanta giorni.

²Le sanzioni disciplinari possono essere combinate.

³Non è ammessa alcuna punizione corporale.

2. Riferimenti al centro educativo chiuso

Per le ragioni già esposte, ovvero per il fatto che al momento un centro educativo chiuso non esiste, la Commissione propone di stralciare dalla legge tutti i riferimenti allo stesso. Essi potranno poi semmai essere reinseriti se e quando il centro verrà mai realizzato.

Si tratta in particolare di modificare i seguenti articoli: art. 2 cpv. 1 e 3, art. 3 lett. c (stralcio, in quanto le privazioni della libertà si applicherebbero solo nel centro chiuso), art. 9, art. 13, art. 14, art. 15 (stralcio), art. 16, art.17 e art. 19 LRLM, oltre all'art. 48 lett. f cifra 11

LOG, togliendo il riferimento alle autorità regionali di protezione, poiché esse interverrebbero solo per decisioni prese in seno ad un centro chiuso.

3. Effetto sospensivo (art. 20 LRLM)

L'art. 20 LRLM (art. 19 secondo la nuova numerazione in seguito allo stralcio dell'art. 15) prevede che i ricorsi contro le decisioni sanzionatorie non abbiano effetto sospensivo, salvo diversa disposizione da parte dell'autorità di ricorso. È implicito che l'effetto sospensivo possa essere ordinato d'ufficio dalla stessa autorità o ad istanza di parte. Analogamente rispetto a quanto disposto dall' art.71 LPAm, la Commissione ritiene che l'articolo debba essere completato, nel senso di seguito esposto:

Art. 19 (nuovo)

Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che l'autorità di ricorso non disponga altrimenti, d'ufficio o su richiesta del minore o del suo rappresentante legale.

4. Indicazione dei rimedi giuridici

Considerato il tema delicato, per facilitare la massima comprensione delle decisioni da parte di chi le riceve e in analogia rispetto all'art. 46 LPAm, si propone di introdurre due ulteriori capoversi agli art. 10 e 15 (nuova numerazione), indicando che le decisioni devono indicare i rimedi giuridici e i termini di ricorso.

Art. 10 cpv. 4 (nuovo)

⁴La decisione deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo.

Art. 15 cpv. 3 (nuovo)

³La decisione deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo.

VIII. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto precede, la Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio ad approvare il presente rapporto parziale al Messaggio n. 7086 del Consiglio di Stato, approvando la nuova Legge sulle misure restrittive della libertà dei minorenni nei centri educativi così come emendata dalla Commissione della legislazione.

Per la Commissione della legislazione:

Amanda Rückert, relatrice
Agustoni (per le conclusioni) - Aldi - Bignasca -
Celio (per le conclusioni) - Corti -
Delcò Petralli (per le conclusioni) -
Ducry (per le conclusioni) - Ferrara -
Filippini - Galusero (per le conclusioni) -
Gendotti - Giudici (per le conclusioni) -
Lepori - Minotti - Viscardi

Disegno di

LEGGE

sulle misure restrittive della libertà dei minorenni nei centri educativi

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- richiamati:
 - gli artt. 307 e segg. del Codice civile svizzero (CC);
 - l'ordinanza (federale) sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione del 19 ottobre 1977 (OAMin);
 - la legge federale sul diritto penale minorile del 20 giugno 2003 (DPMIn);
 - la legge federale di diritto processuale penale minorile del 20 marzo 2009 (PPMin);
 - la legge cantonale sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003 (Legge per le famiglie) e il regolamento della legge per le famiglie del 20 dicembre 2005;
 - la legge cantonale sull'organizzazione delle autorità penali minorili del 24 giugno 2010;
- visto il messaggio 15 aprile 2015 n. 7086 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto parziale 8 marzo 2017 n. 7086 Rparz.1 della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

Capitolo primo - Disposizioni generali

Art. 1

Scopo

La legge disciplina la decisione e l'esecuzione di misure di restrizione della libertà personale dei minorenni nel quadro di un affidamento o di un collocamento in centri educativi derivanti dal diritto civile o dal diritto penale minorile.

Art. 2

Misure restrittive della libertà personale

¹Sono considerate quali misure restrittive della libertà personale le sanzioni disciplinari e le misure di sicurezza.

²Lo scopo delle sanzioni disciplinari è di mantenere l'ordine all'interno della struttura, di rafforzare il senso di responsabilità dei minorenni e di migliorare la loro integrazione nell'istituto e nella società.

³Le misure di sicurezza hanno quale scopo quello di proteggere i minorenni, il personale e la collettività.

Art. 3

Campo d'applicazione

La legge si applica ai minorenni affidati o detenuti in un centro educativo ai sensi dell'art. 1 per uno dei seguenti scopi:

- a) affidamento in un centro educativo quale misura di protezione giusta l'art. 310 CC;
- b) collocamento in un centro educativo quale misura di protezione giusta gli artt. 5, 9 e 15 DPMIn;

Art. 4

Sussidiarietà delle misure

Le misure restrittive della libertà personale sono applicate unicamente quando lo scopo non può essere raggiunto con misure meno incisive.

Art. 5

Formazione del personale

Il personale del centro educativo è formato all'esecuzione delle misure restrittive della libertà personale.

Capitolo secondo - Sanzioni disciplinari

Art. 6

Infrazioni disciplinari

¹I minorenni che contravvengono con colpa in modo grave o reiterato a una prescrizione che regola la vita comune nel centro educativo o a un ordine della direzione, del personale o dell'autorità che ha ordinato l'affidamento o il collocamento possono essere oggetto di sanzioni disciplinari.

²Sono considerate infrazioni disciplinari:

- a) violenza fisica, sessuale o verbale nei confronti del personale, di altre persone minorenni o di terzi nella struttura o al di fuori di essa;
- b) violazione della sfera personale riservata anche attraverso l'abuso delle nuove tecnologie;
- c) commercio, possesso o consumo d'alcool o di stupefacenti, così come uso abusivo di medicinali;
- d) violazioni illecite al patrimonio di terzi;
- e) fuga o atti che la preparano;
- f) altre infrazioni di disposizioni contenute nei regolamenti dei centri educativi, quando ne compromettono l'ordine e il buon funzionamento.

³Il tentativo, l'istigazione e la complicità possono pure essere sanzionati.

⁴È riservata la denuncia penale.

Art. 7

Sanzioni disciplinari

¹Le sanzioni disciplinari sono:

- a) l'ammonizione scritto;
- b) la restrizione del diritto di partecipare ad attività del tempo libero da un minimo di tre giorni e per al massimo trenta giorni;
- c) la sospensione o restrizione del congedo, da un minimo di tre giorni e per al massimo sessanta giorni.

²Le sanzioni disciplinari possono essere combinate.

³Non è ammessa alcuna punizione corporale.

Art. 8

Portata della sanzione

¹La sanzione disciplinare viene stabilita in particolare in funzione della gravità della violazione o della messa in pericolo dell'ordine, della sicurezza, della gravità della colpa e del buon funzionamento della struttura, così come in funzione della situazione personale dei minorenni e del suo effetto sulla loro evoluzione.

²Le sanzioni collettive non sono ammesse.

Art. 9

Competenze

Le sanzioni disciplinari sono pronunciate dalla direzione della struttura sotto forma di decisione scritta.

Art. 10

Procedura

¹I motivi che portano alla decisione della sanzione disciplinare sono riportati in un rapporto scritto trasmesso alla direzione del centro.

²Il minorenne viene sentito prima che la decisione sia emanata.

³La decisione è notificata in forma scritta al minorenne, al suo rappresentante legale ed all'autorità che ne ha ordinato l'affidamento o la detenzione.

⁴La decisione deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo.

Art. 11

Mediazione

¹Ove la direzione del centro ritenga possibile risolvere la problematica con il minorente per il tramite di una mediazione, essa può sospendere la procedura disciplinare e convocare un mediatore formato.

²Il mediatore sente le parti, verifica il carattere volontario alla partecipazione e tenta una mediazione.

³Al termine della procedura il mediatore comunica alle parti l'accordo trovato o l'avvenuto fallimento.

⁴In caso di trovato accordo tra le parti, la procedura disciplinare viene classata, con riserva del rispetto dell'accordo. In caso di fallimento della mediazione, la procedura disciplinare viene riattivata.

⁵I costi della procedura di mediazione sono a carico del centro educativo.

Capitolo terzo - Misure di sicurezza

Art. 12

Controlli e ispezioni

¹La direzione del centro o il personale da essa designato possono ordinare i controlli e le ispezioni seguenti:

- a) controllo degli oggetti personali e della camera;
- b) controllo dell'alito;
- c) esame delle urine.

²I controlli degli oggetti personali e della camera sono di regola effettuati alla presenza del minorente interessato.

Art. 13

Ispezioni corporali

¹Se un minorente è sospettato di nascondere oggetti non autorizzati o di consumare sostanze non autorizzate, la direzione del centro può ordinare l'ispezione corporale superficiale.

²L'ispezione corporale superficiale è effettuata da una persona dello stesso sesso, di regola alla presenza di una terza persona, in un locale separato.

³L'ispezione corporale intima è esclusa.

Art. 14

Misure di sicurezza particolari

¹La direzione del centro o il personale da essa designato possono ordinare misure di sicurezza particolari quando esiste un rischio elevato che il minorenne fugga, commetta atti di violenza nei confronti di se stesso, di terzi o di oggetti, o perturbi gravemente in altro modo il buon funzionamento della struttura.

²Sono considerate misure di sicurezza particolari:

- a) il ritiro di oggetti che potrebbero essere usati a cattivi scopi;
- b) il divieto di stare nei locali comuni;
- c) la restrizione dei contatti con l'esterno;
- d) l'apertura della corrispondenza;

Art. 15

Procedura

¹In caso vengano ordinate misure di sicurezza, il minorenne o il suo rappresentante legale possono esigere una decisione scritta.

²La decisione è rilasciata dalla direzione della struttura, notificata al minorenne e al suo rappresentante legale e comunicata all'autorità che ne ha ordinato l'affidamento o la detenzione.

³La decisione deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo.

⁴La misura e le motivazioni sono oggetto di un rapporto scritto da parte della direzione o del personale da essa designato.

Capitolo quarto - Disposizioni varie e finali

Art. 16

Principi di esecuzione

¹L'applicazione di una misura di sicurezza è immediatamente interrotta quando il motivo che ne è all'origine non sussiste più.

²Se una sanzione disciplinare ha raggiunto il suo scopo prima del previsto, può essere interrotta.

³I minorenni oggetto di misure restrittive della libertà di movimento sono osservati e assistiti in funzione dei loro bisogni; se necessario sono seguiti da un professionista del settore medico.

⁴Quando una misura restrittiva della libertà è pronunciata, il minorenne può informare immediatamente il suo rappresentante legale o una persona maggiorenne a lui vicina.

Art. 17

Registro

¹La direzione della struttura tiene un registro delle misure restrittive della libertà personale che menziona almeno:

- a) data dei fatti;
- b) descrizione dei fatti e presa di posizione del minorenni;
- c) misura pronunciata e data dell'esecuzione.

²Il registro è messo a disposizione dell'Autorità di vigilanza.

Art. 18

Ricorsi

²Contro le decisioni adottate in virtù della presente legge è dato ricorso all'Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG) nel termine di 10 giorni.

³Contro le decisioni dell'UFaG è dato ricorso alla Camera di protezione del Tribunale d'appello.

⁴Il ricorso può essere inoltrato, in forma scritta, dal minorenni o dal suo rappresentante legale entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione.

⁵Il termine è rispettato quando il ricorso è trasmesso entro i termini previsti al personale della struttura.

Art. 19

Effetto sospensivo

Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che l'autorità di ricorso disponga altrimenti, d'ufficio o su richiesta del minorenni o del suo rappresentante legale.

Art. 20

Procedura

¹La procedura è di regola gratuita.

²I termini non sono sospesi dalle ferie giudiziarie.

³La Camera di protezione applica per analogia gli artt. 450 segg. CC. Il termine per la presentazione della risposta è tuttavia fissato in 10 giorni. Di regola non sono previsti ulteriori scambi di allegati.

Art. 21

Entrata in vigore

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.

Disegno di

LEGGE

sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 15 aprile 2015 n. 7086 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto parziale 8 marzo 2017 n. 7086 Rparz.1 della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 è modificata come segue:

Art. 48 lett. f) cifra 11 (nuova)

e, in seconda istanza, nella composizione di un giudice unico, decide:

...

11. i reclami contro le decisioni dell'Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG) ai sensi della legge sulle misure restrittive della libertà dei minorenni nei centri educativi del ...;

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.